



**COMUNE DI BINASCO**

**Città Metropolitana di Milano**

**Regione Lombardia**

## **VARIANTE GENERALE - PGT 2026**

# **DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (RIM)**

**DGR 3668/2024 “Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni  
di Polizia idraulica”, succ. mod. ed integrazioni**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

**DPI 02.00**

Gennaio 2026



---

**Studio Dott. Geologo LINDA CORTELEZZI - Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1013**

Via Morazzone n. 3/A - 21049 TRADATE (VA); Tel. e Fax. +39 0331 843568 – cell. +39 338 3613462

e-mail: [geostudio1966@libero.it](mailto:geostudio1966@libero.it); PEC: [linda.cortelezzi@pec.epap.it](mailto:linda.cortelezzi@pec.epap.it)

P.IVA 02414970125 –Codice Fiscale: CRTLND66R70L319R



**COMUNE DI BINASCO**

Città Metropolitana di MILANO

Regione Lombardia

**VARIANTE GENERALE - PGT 2026**

**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (RIM)**

DGR 3668/2024 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica», succ. mod. ed integrazioni

**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

## Sommario

<b>ART. 1 - NORME GENERALI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 – DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
ART. 2A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
ART. 2B – AUTORITÀ IDRAULICA	9
ART. 2C – CORSI D’ACQUA	10
<b>ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA</b>	<b>13</b>
ART. 3A – CORSI D’ACQUA PRINCIPALI	15
ART. 3B – CORSI D’ACQUA MINORI	16
ART. 3C – RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI (ETV)	17
ART. 3D – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI	18
<b>ART. 4 – NORME SPECIFICHE</b>	<b>18</b>
ART. 4A – FONTANILI	18
ART. 4B – CORSI D’ACQUA	19
ART. 4C – CORSI D’ACQUA ARTIFICIALI, OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE	21
<b>ART. 5 – NORME GENERALI</b>	<b>22</b>
ART. 5A – ATTIVITÀ VIETATE	22
<b>ART. 6 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE</b>	<b>24</b>
<b>ART. 7 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A NULLA-OSTA IDRAULICO</b>	<b>26</b>
ART. 7A – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI	26
<b>ART. 8 - ATTIVITÀ E OPERE AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA</b>	<b>27</b>
<b>ART. 9 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI</b>	<b>27</b>
ART. 9A – SOTTOPASSI	28
ART. 9B – GRIGLIE	29
ART. 9C – ARGINI	29
ART. 9D – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)	29
ART. 9E – INTUBAMENTI	29
ART. 9F – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	30
<b>ART. 10 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE</b>	<b>33</b>
ART. 10A - PRATICA NUOVA	33
ART. 10B – RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA	35
ART. 10C – PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA	35
ART. 10D - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE/NULLA OSTA IDRAULICO	35

ART. 10E – DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI/OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	38
ART. 10F – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	41
ART. 10G – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE ED ALIENAZIONI	42
ART. 10H – PONTI PUBBLICI E PRIVATI	42
<b>ART. 11 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA</b>	<b>43</b>
<b>ART. 12 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI</b>	<b>44</b>

### Elenco documenti

<b>DPI 01.00</b>	Relazione tecnica
<b>DPI 01.01</b>	CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO (scala 1:5.000)
<b>DPI 01.02</b>	CARTOGRAFIA DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA ( scala 1:5.000)
<b>DPI 02.00</b>	Regolamento di Polizia Idraulica
<b>DPI 02.01</b>	Allegati
DGR 3668/2024 Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica	
DGR 3668/2024 Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)	
DGR 3668/2024 Allegato H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).	

## ART. 1 - NORME GENERALI

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

L'obiettivo da perseguire con il presente Regolamento di Polizia Idraulica si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Nello specifico, per la rete idrografica comunale e le relative aree di pertinenza potranno utilmente essere individuate le seguenti finalità:

- disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità;
- promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.

Le norme generali del Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza. Il presente regolamento fa riferimento in generale alla DGR 3668/2024 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4) che, con i suoi allegati A, B, C, D, E, F e G ne formano parte integrante e sostanziale.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile: fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.
- Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.
- Restano nella titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali

alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Norme di riferimento:

art. 822 del C.C. “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...”; l.r. 1/2000, criteri e indirizzi ai comuni per la ricognizione del reticolo idraulico minore e per l’effettuazione dell’attività di “polizia idraulica”, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che sanciva “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.”, superata dall’art. 144 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che al comma 1 dispone: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.”: attuale “legge in materia” a cui rimanda l’articolo 822 del Codice Civile;

**Alveo di un corso d’acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell’erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali, come: scogliere e muri d’argine in frodo). La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: *«fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l’opera dell’uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».*

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all’Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua

**Concessione demaniale:** è l’atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E’ preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino

al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale

**Nulla-osta idraulico:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica,

deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010”.

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

## **ART. 2A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **RETICOLO PRINCIPALE**

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A della DGR 3668/2024), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96,
2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla DGR 3668/2024 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica.

### **RETICOLO GESTITO DAI CONSORZI**

Allegato C della DGR 3668/2024 - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica.

R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

Nuovo Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoreti, approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2017.

### **RETICOLO MINORE**

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale come definito al precedente art. 2, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n.523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96,
2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla DGR 3668/2024 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica.



## **RETICOLO DI COMPETENZA DEI PRIVATI**

Codice Civile; RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

## **ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI**

*L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”*

*R.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*

*R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*

*R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”*

*R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”*

*L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”*

*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382”*

*L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*

*L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*

*D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche”*

*D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*

*D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”*

*L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”*

*L.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”*

*L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*

*L.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”*

*L.r. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”*

*D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”*

*D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*

## **ART. 2B – AUTORITÀ IDRAULICA**

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica; tali attività sono svolte sul territorio regionale da:

- AIPO,
- Regione,
- Consorzi di Bonifica
- Comuni.

E' da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D alla DGR 2023) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G).

È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008. Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere: - ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete; - linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale; - porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera. Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

## **ART. 2C – CORSI D'ACQUA**

La DGR 3668/2024 all. A, in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i., identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP), suddiviso per province con codice progressivo, denominazioni, Comuni attraversati, la foce, il tratto classificato come principale e l'appartenenza agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33;

L'Allegato C della DGR 3668/2024 individua il RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA, l'elenco di canali gestiti dai Consorzi di Bonifica.

Secondo la classificazione derivante dai citati allegati alla DGR 3668/2024, i corsi d'acqua in territorio comunale appartengono (**DPI 01.01** CARTOGRAFIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – scala 1:5.000):

**Reticolo principale** individuato dall'allegato A della DGR 3668/2024 sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Sul Reticolo idrico principale le funzioni di Autorità idraulica sono attribuite alla Regione Lombardia così come le attività di polizia idraulica che possono tuttavia essere affidate ad altri enti mediante specifici accordi/convenzioni. Per i corsi d'acqua o tratti di essi individuati nell'Allegato B le funzioni di autorità idraulica sono effettuate dall'Agenzia Interregionale del fiume PO.

In territorio di BINASCO (MI), il reticolo idrografico Principale non è presente.

Reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ETV) individuato dall'allegato C della DGR 3668/2024.

Num. progr.	Denominazione	Tratto di competenza del Consorzio ETV	el. AA.PP.
1	Roggia Ticinello Mendosio	Tutto il corso	n. 8
2	Naviglio di Pavia	Tutto il corso	/
3	Colatore Navigliaccio	Tutto il corso	/

**Reticolo idrografico di competenza dei privati**, ascrivibile ai canali costruiti dai concessionari come opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute. Essi sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

Num. progr.	Denominazione	el. AA.PP.	classificazione	competenza	gestione
5	Cavo Bareggino Ovest	No	privata	privata	privato
6	Cavo Cerca di Ticinello	No	privata	privata	privato
7	Cavo di Cicognola	No	privata	privata	privato
8	Cavo Mandrugno	No	privata	privata	privato
9	Cavo Rossolo	No	privata	privata	privato
10	Cavo della Pila	No	privata	privata	privato

11	Roggia Matrignana	No	privata	privata	privato
12	Roggia Mezzabarba	No	privata	privata	privato
14	Cavo Borghesi	No	privata	privata	privato
15	Cavo Malaspina	No	privata	privata	privato
16	Cavo Marozzi	No	privata	privata	privato
17	Roggia Bareggia	No	privata	privata	privato
20	Presa Santa Maria	No	privata	privata	privato
21	Ramo Roggia Nuova	No	privata	privata	privato
22	Roggia Nuova	No	privata	privata	privato

**Reticolo minore di competenza comunale**, individuato per differenza dai precedenti tipi di reticolo, in base alla definizione dell'articolo 144 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.", attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua". In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT).

In questo contesto, l'Amministrazione comunale di Binasco ha individuato alcuni criteri guida per la definizione del Reticolo Minore, da integrare con quelli più generali indicati dalla normativa regionale. I criteri riguardano:

- un'attività idraulica in atto o comunque accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di riattivazione dei tratti;
- la loro collocazione in situazioni di tutela del territorio, in ambiti di naturalità, o in aree di cui è previsto il recupero ambientale

Il Reticolo Idrico Minore risulterà costituito da corsi d'acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (individuato nell'Allegato A della DGR 3668/2024), né al Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (individuato nell'Allegato C della DGR 3668/2024) e che non siano canali privati.

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi dell'art. 822 C.C. come specificato all'art. 144 del D.Lgs. 152/06 come sopra richiamati.

Con riferimento a quanto sopra esposto, nel territorio di Binasco (MI) il **Reticolo Minore** è costituito da:

Num. progr.	Denominazione	el. AA.PP.	classificazione	competenza	gestione
23	Cavo Bareggino Est	No	Comune	Comune	Comune
24	Roggia (ex-fontanile) dei Frati	No	Comune	Comune	Comune
25	Roggia Carona (Barona)	No	Comune	Comune	Comune
26	Cavo Bergonzino	No	Comune	Comune	Comune
28	Collettore al Ticinello	No	Comune	Comune	Comune

Casi di esclusione dal demanio idrico:

- Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.
- Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

### ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

All'amministrazione comunale spetta l'onere di individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Le fasce di rispetto sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono l'accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica.

Le fasce di tutela istituite sui corsi d'acqua in territorio comunale, di ampiezza diversa e con indicazioni normative differenti, tengono conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tali fasce, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la

piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le Fasce di Tutela individuate sui corsi d'acqua in territorio comunale appartenenti al RIM di competenza comunale, sono coerenti con il vigente Documento di Polizia idraulica e sono cartografate in **DPI 01.02 (CARTOGRAFIA DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA – scala 1:5.000)**.

In particolare, il RIM si immette nella totalità nel Ticinello ed in Binasco non ha prerogative e funzioni agricole, ma costituisce una rete di canalizzazioni sotterranee affiancate alle dorsali fognarie che localmente mantengono reciproche relazioni di scambio. Da questo punto di vista, nel corso dello studio della definizione della Rete idrografica di competenza comunale, con l'Ufficio tecnico dell'ente, analizzate le dinamiche sopra descritte, si è proposta una verifica da parte del gestore del SII (Cap Holding S.p.A.) così come coerentemente previsto anche dalla DGR 3668/2024 al fine di pervenire ad una definizione dell'effettivo utilizzo di alcuni tratti di Reticolo che, sulla base della documentazione disponibile, sono ad oggi considerati coincidenti con la rete di smaltimento.

All'interno del Documento di polizia idraulica **l'amministrazione comunale conferma la definizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua afferenti al RIM di competenza comunale coerenti con il vigente Documento di Polizia idraulica**, ovvero:

- per i tratti a cielo libero, vengono mantenute le fasce di tutela previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt),
- per i tratti intubati in area urbana, analogamente a quanto sopra, vige il divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno, il divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 4 mt.

Si specifica che, ai fini pratici, le effettive distanze dovranno essere misurate in loco secondo le modalità sopra riportate in quanto la rappresentazione grafica ha significato indicativo. In ogni caso, gli stessi limiti dovranno essere ricalcolati e precisati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

Nell'elaborato tecnico sono riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni), nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate per il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, deliberato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi e approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2016).

La **DELIBERAZIONE N° X / 6738 Seduta del 19/06/2017** "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po", prevede che in questi corsi d'acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. "Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze", le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

Così come previsto ai sensi della vigente normativa, il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.


### ART. 3A – CORSI D'ACQUA PRINCIPALI

Per i corsi d'acqua Principali dovranno essere rispettate le seguenti distanze (RD 523/04 art 96):


- 4 m da entrambe le sponde (fascia di Tutela Assoluta: FTA);
- 10m da entrambe le sponde (fascia di Rispetto: FR).

Come precedentemente riportato, in territorio comunale non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale.

**Schema 1:** corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



**Figura 1 – corso d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato (fonte: Regione Lombardia)**

**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.**Figura 2 – corso d'acqua con argine in rilevato (fonte: Regione Lombardia)****Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.**Figura 3 – canali e navigli affiancati da strade alzaie (fonte: Regione Lombardia)**

### ART. 3B – CORSI D'ACQUA MINORI

Come precedentemente indicato, l'amministrazione comunale conferma la definizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua afferenti al RIM di competenza comunale coerenti con il vigente Documento di Polizia idraulica, ovvero:

- per i tratti a cielo libero, vengono mantenute le fasce di tutela previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt),




- per i tratti intubati in area urbana, analogamente a quanto sopra, vige il divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno, il divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 4 mt.

Tali indicazioni, ove non siano in contrasto con le normative vigenti, sono applicate al Reticolo Minore comunale elencato nel precedente Art. 2.

### ART. 3C– RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI (ETV)

Nel Regolamento di Gestione di Polizia Idraulica (Approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2016 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016) vengono definite le Fasce di Rispetto (art. 4). Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'Allegato B al citato regolamento.



**Figura 4 – fasce di tutela per canali del Consorzio ETV (fonte: Allegato C al regolamento consortile di gestione della polizia idraulica Approvato con DGR 19.12. 2016 n. X/6037 pubblicata sul BURL n. 52 S.O. del 30.12.2016)**

Tali indicazioni sono applicate al Reticolo di competenza del Consorzio ETV in territorio comunale, costituito da:

- **Roggia Ticinello Mendosio** (la cui fascia di rispetto si estende per 10 m dal piede esterno dell'argine) – Fig. 4.

- **Naviglio di Pavia** (le cui fasce di rispetto si estendono per 10 m dal piede esterno di ciascun argine) – Fig. 4.
- **Colatore Navigliaccio** (le cui fasce di rispetto si estendono per 10 m dal piede esterno di ciascun argine) – Fig. 4.

### **ART. 3D – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI**

Per i canali privati il riferimento normativo è il T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione.

Per tale reticolo non sono individuate fasce di rispetto ma valgono le regole del Codice Civile ed il RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

### **ART. 4 – NORME SPECIFICHE**

#### **ART. 4A – FONTANILI**

Le Norme di attuazione del PTM della Città Metropolitana di Milano, dedicano alcuni articoli agli elementi idrografici del territorio agrario secondo il principio della salvaguardia e della tutela dei corsi d'acqua. In particolare, si riporta di seguito l'estratto dell'art. 55 inerente i fontanili:

I fontanili attivi e semi-attivi e i manufatti idraulici sono i principali elementi della trama strutturante e fondamentale del paesaggio agrario.

A tali elementi si applicano le seguenti direttive:

- a. incentivare il mantenimento delle marcite di valore storico-culturale, ambientale e didattico, attivando rapporti con gli operatori agricoli e tramite erogazione di contributi;
- b. conservare e mantenere le viabilità podereale e interpodereale in buono stato per l'efficiente transito dei mezzi agricoli, incentivandone altresì la percorribilità ciclopeditale;
- c. conservare e riqualificare la vegetazione arborea-arbustiva mediante manutenzione forestale che favorisca la rinnovazione e l'affermarsi della vegetazione autoctona ancora presente e della flora erbacea nemorale.

Ai fontanili si applicano le seguenti disposizioni con valore prescrittivo ai sensi del precedente articolo 44 comma 3:

- a. prevedere per i fontanili interventi per la riqualificazione della testa e dell'asta per una lunghezza di almeno 200 metri, o minore ove quest'ultima sia più corta, interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche che mantengano la funzione idraulica dei fontanili ed interventi per la fruizione, purché compatibili con la conservazione e valorizzazione naturalistica del bene e la naturalità delle sponde;
- b. non interrare o modificare nel suo segno morfologico la testa e l'asta dei fontanili, individuati alla tavola 3; sono fatti salvi gli interventi volti alla manutenzione agricola e/o riqualificazione idraulica e ambientale dei fontanili stessi;

- c. vietare le trasformazioni all'interno di una fascia di almeno 50 metri intorno alla testa del fontanile e di almeno 25 metri lungo entrambi i lati dei primi 200 metri dell'asta, misurate dalla sponda, ove lo stato di fatto lo consenta. Entro tale fascia, nei primi 10 metri sono comunque vietati interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione;
- d. ammettere recinzioni solo se realizzate in legno o in forma di siepi arbustive nella fascia di cui al punto c.;
- e. garantire l'alimentazione della testa in presenza di trasformazioni che interferiscano con la funzionalità idraulica del fontanile, anche con tecniche artificiali salvaguardando il relativo micro-ambiente;
- f. ammettere interventi in contrasto con le indicazioni di cui al presente comma solo per la realizzazione di opere pubbliche nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente fattibili,
- e in ogni caso prevedendo interventi ecologici compensativi, di rafforzamento del fontanile e del suo ecosistema, o di ricostituzione in altra idonea localizzazione;
- g. non consentire la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nella fascia di cui al punto c.

In territorio comunale non sono attualmente presenti fontanili attivi; inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, non vengono segnalati fontanili inattivi.

Per quanto riguarda la **Roggia (ex Fontanile) dei Frati – 24** – essa rappresentava l'unico fontanile presente sul territorio di Binasco, in un'area adibita a parco lungo via Pitagora. Attualmente l'alimentazione del laghetto e della roggia è garantita da un flusso d'acqua proveniente da una captazione, per cui lo stato di fontanile (ovvero di acqua sorgiva) viene conseguentemente a decadere. Il percorso è inizialmente tombinato e successivamente a cielo aperto (in direzione nord), per confluire infine nella R. Bareggia.

## **ART. 4B– CORSI D'ACQUA**

Nelle NTA del PTM della Città Metropolitana di Milano, dall'art. 50 riportato in estratto, si rilevano i seguenti obiettivi.

In relazione agli obiettivi di tutela e qualificazione del paesaggio, ai corsi d'acqua applicano le seguenti direttive:

- a. tutela e miglioramento dei caratteri di naturalità salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e geomorfologiche;
- b. utilizzo di soluzioni di ingegneria naturalistica volte a coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesistico-ambientale, anche con riferimento all'attuazione del progetto di rete ecologica metropolitana;
- c. utilizzo di opere di ingegneria naturalistica negli interventi di sostituzione di opere degradate per la difesa del suolo in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata;
- d. utilizzo di soluzioni naturali, creando contesti con funzioni ecologico-ambientali, per la realizzazione di vasche di laminazione delle piene fluviali e canali di by-pass per il rallentamento dei colmi di piena;

In relazione agli obiettivi di invarianza idraulica e mitigazione dei cambiamenti climatici, ai corsi d'acqua di cui al punto 1 si applicano i seguenti indirizzi:

- a. favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, eliminando le situazioni critiche e le limitazioni del deflusso causate da tombature;

- b. migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque, valutando la possibilità di realizzare aree di espansione e spagliamento delle acque, al fine indirizzare verso zone controllate le ondate di piena;
- c. verificare la possibilità di riattivare i corsi d'acqua interrotti o di recuperare paleo-alvei concorrendo alla formazione di aree di accumulo delle acque piovane.

Oltre a quanto sopra, valgono i seguenti indirizzi, che assumono efficacia prescrittiva e prevalente qualora riguardino le aree vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 nonché le aree disciplinate dal PAI vigente:

- eventuali interventi di razionalizzazione del sistema irriguo dovranno privilegiare andamenti di tracciato naturali, con la tutela dei valori paesistico-ambientali del contesto;
- le trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali che interferiscono con il sistema idrografico dovranno essere progettate integrando e valorizzando i tratti idrografici con il disegno complessivo dell'intervento e il suo inserimento nel contesto paesistico locale.
- la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua, devono utilizzare prioritariamente soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con quelli di riqualificazione paesistico-ambientale garantendo la continuità del corridoio ecologico;
- tra le soluzioni di cui al precedente punto, devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica o, più in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione fluviale, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- le vasche di laminazione delle piene fluviali e i canali di by-pass che assolvono la funzione di rallentamento dei colmi di piena fluviale, devono essere realizzati in modo da assumere un aspetto naturaliforme, compatibilmente con gli spazi disponibili, che si integri col paesaggio circostante, creando un contesto golenale in cui oltre alla laminazione delle acque si svolgano funzioni ecologico-ambientali;
- negli ambiti destinati all'attività agricola, non deve essere modificato o interrotto il tracciato dei corsi d'acqua ad uso irriguo;
- di norma, è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua (divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia): tali opere sono consentite soltanto nei casi previsti dalla legge;
- ogni trasformazione territoriale deve garantire la funzionalità idraulica e la continuità ecologico-ambientale del reticolo idrografico.

L'amministrazione comunale, per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico, dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E alla DGR 10/2591-2014.

#### **ART. 4C– CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI, OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE**

Nelle NTA del PTM della Città Metropolitana di Milano, per la rete dei canali, dei Navigli e dei relativi manufatti idraulici, si rilevano i seguenti obiettivi (art. 53 riportato in estratto).

*I sistemi dell'idrografia artificiale sono costituiti dalle opere realizzate a scopo di bonifica, irrigazione, navigazione e trasporto. Tali sistemi sono soggetti a salvaguardia e valorizzazione anche attraverso lo sviluppo di circuiti e itinerari di fruizione sostenibile che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche.*

*Ai sistemi dell'idrografia artificiale si applicano le seguenti direttive:*

- a. progettare gli interventi, in particolare quelli direttamente prospicienti i corsi d'acqua e i Navigli, ponendo attenzione all'inserimento storico, paesistico-ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;*
- b. promuovere la realizzazione di interventi funzionali alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie dei Navigli e la navigabilità delle vie d'acqua;*
- c. promuovere e favorire la realizzazione di opere mirate alla riapertura almeno parziale del tracciato storico dei navigli milanesi;*
- d. valorizzare il ruolo di rogge e canali irrigui nei nuovi ambiti di trasformazione previsti dai PGT quali elementi ordinatori del paesaggio, anche mediante la formazione di idonee fasce di verde arboreo-arbustivo.*

*Per i sistemi dell'idrografia artificiale valgono le seguenti prescrizioni (articolo 44, comma 3):*

- a. entro la fascia di tutela di 100 metri del Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi (PTRA Navigli) e limitatamente ai comuni e alle aree poste all'interno del perimetro d'ambito del PTRA Navigli hanno efficacia prescrittiva le disposizioni contenute nella Sezione 2 – Area tematica prioritaria "Territorio", in funzione delle relative Azioni di piano a cui si rinvia;*
- b. entro la fascia di 10 metri lungo le rive dei Navigli storici, di cui all'articolo 21 delle NdA del PPR, sono ammessi i soli interventi per la gestione e la manutenzione del corso d'acqua e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, fatti salvi interventi di opere pubbliche che dovranno garantire contestuali interventi di riqualificazione delle sponde e delle alzaie. Sono altresì ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti pubblici e privati regolarmente assentiti se effettuati in conformità alle apposite regole di tutela, d'inquadramento e di compatibilità con il paesaggio e il contesto stabilite nella sezione 2 - Area tematica prioritaria "Paesaggio" del PTRA Navigli;*
- c. rispetto delle modalità e criteri di intervento contenuti nella sezione 2 - Area tematica prioritaria "Paesaggio" - del PTRA Navigli per le opere di manutenzione e restauro dei manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, chiuse e canali);*
- d. non modificare o interrompere il tracciato dei corsi d'acqua ad uso irriguo negli ambiti agricoli con rilevanza paesaggistica di cui alla tavola 3 e conservare il tracciato delle rogge e dei canali irrigui, in particolare di quelli rilevabili da carte storiche anche locali;*

- e. consentire gli interventi di razionalizzazione delle pratiche irrigue afferenti al sistema di canali irrigui di esclusiva pertinenza degli appezzamenti agricoli;*
- f. recuperare e conservare i manufatti idraulici di valore paesistico individuati alla tavola 3; per tutti gli altri manufatti, le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti;*
- g. realizzare attraversamenti o altri manufatti in modo da garantire la possibilità di navigazione lungo tutta l'idrovia lombarda, ossia anche lungo l'itinerario Locarno-Milano (comprendente un tratto del Fiume Ticino, il Canale Industriale, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese) e lungo l'idrovia Lario-Adda-Milano-Po (comprendente il Naviglio di Paderno e il Naviglio della Martesana), coerentemente con gli obiettivi del PTR Navigli relativi allo sviluppo della navigazione, anche per tratti, e della mobilità sostenibile sui tratti lombardi di tali itinerari;*
- h. applicare all'interno dei perimetri delle aree vincolate ex art 136 comma 1 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. le prescrizioni contenute nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, comprese eventuali salvaguardie in attesa della redazione di studi integrati di approfondimento previsti nelle dichiarazioni stesse.*

## **ART. 5 – NORME GENERALI**

### **ART. 5A – ATTIVITÀ VIETATE**

Nella definizione delle attività vietate in prossimità dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, fermo restando quanto riportato nel precedente Art. 4, si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi specificatamente indicati dalla DGR 3668/2024 (Allegato E, punto 5), ed in ogni caso:

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua.

Sulla base di quanto sopra, su tutto il reticolo idrico vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua, eccetto il caso in cui tale copertura non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ai sensi art. 115 D.lgs. 152/2006.

E' inoltre vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile la manutenzione dell'esistente sia all'interno che all'esterno del centro abitato.

La **fascia di tutela assoluta con ampiezza di 4m dalle sponde** è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei suoi caratteri di naturalità e alla accessibilità dei luoghi, per manutenzione, fruizione e naturalizzazione.

All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, vengono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio. Nella medesima superficie si applicano le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli scavi e i movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- sono vietate le piantagioni e gli orti e comunque tutte quelle attività che contrastano con la destinazione dell'area;
- è vietata qualsiasi tipologia di edificazione. Per edificazione va inteso qualunque tipo di manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, anche se interrato;
- è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/1986);
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali.

Nell'ambito del Reticolo Principale, Consortile e Minore ove applicabile, la **fascia di rispetto**, esterna alla precedente ed estesa sino a **10m dalle sponde**, ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi.

All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene, e comunque la sottrazione di territorio fruibile;
- sono vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, l'ubicazione di impianti e strutture a rischio per il suolo o la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio, lavorazione ecc., discariche ecc., e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi per l'approvvigionamento idropotabile.

*Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.*

*Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.*

*Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs. 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del suddetto decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo*

*previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».*

*Per quanto riguarda edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, il riferimento normativo vigente è l'art. 11, L.R. n. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua". Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r.12/2005.*

## **ART. 6 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE**

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a **distanza minore di metri cento** dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamento;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e infine la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;



- muri d’argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d’acqua nei casi ammessi dall’autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel **Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)** per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Oltre alla normativa PAI, il **Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po (PGRA)** è lo strumento operativo che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po, brevemente PGRA-Po. Le azioni del PGRA-Po (misure) sono classificate in quattro tipologie, che corrispondono alle quattro fasi di gestione del rischio alluvioni:

- prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo),
- protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale),
- preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza),
- ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti).

Ai sensi della DELIBERAZIONE N° X / 6738 Seduta del 19/06/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po”, si riporta integralmente il punto 3.1.4. *Disposizioni per i corsi d’acqua GIÀ interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali*

In questi corsi d’acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. “Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze”, **le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali** ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione, come già detto in premessa, della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

#### Normativa

Fino all’adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva.

Come nel caso dei corsi d’acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 delle N.d.A. del PAI.

**Casi particolari:** relativamente a corso d’acqua appartenente al Reticolo Minore rappresentato sulle cartografie ufficiali (CTR, IGM e DBT) ma non riportato in mappa catastale come demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.

Sono fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

## **ART. 7 - ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE A NULLA-OSTA IDRAULICO**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella **fascia di rispetto di 10 metri** a partire dall’estremità dell’alveo inciso o, nel caso di corsi d’acqua arginati, dal piede esterno dell’argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d’acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell’alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l’area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

## **ART. 7A – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI**

Ai sensi dell’Art. 19 (Manutenzione delle opere di difesa del suolo) della L.R. n. 4/2016, sono a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di proprietà lungo i corsi d’acqua del reticolo principale, minore e consortile.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 58 del R.D. sono consentite “Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell’alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell’art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.

E' dunque possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

## **ART. 8 - ATTIVITÀ E OPERE AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola **autorizzazione provvisoria**, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per **sistemazioni idrauliche** o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## **ART. 9 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI**

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque fognarie e di reflui non depurati, con la sola eccezione delle acque meteoriche. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

## **ART. 9A – SOTTOPASSI**

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti o erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Le raccomandazioni dell'*American Society of Civil Engineers (ASCE)* per le caratteristiche costruttive di un sottopasso stradale ben progettato sono:

- a) Il sottopasso ed i relativi imbocco e sbocco devono tener conto, per ogni stato idrometrico, delle azioni dell'acqua, dei carichi sul terreno e dei corpi galleggianti.
- b) Non deve causare eccessivi o non necessari danni alle proprietà.
- c) Deve consentire, in condizioni normali, il trasporto di materiale senza introdurre dannosi cambi di percorso al corso d'acqua a monte ed a valle del manufatto.
- d) Deve essere progettato in modo che i futuri miglioramenti al corso d'acqua o alla strada possano essere realizzati senza eccessive spese o difficoltà.
- e) Deve essere progettato per funzionare correttamente dopo gli assestamenti conseguenti alla costruzione del rilevato.
- f) Non deve dar luogo a ristagni d'acqua ove possono proliferare insetti.
- g) Deve essere progettato per consentire il deflusso delle portate che tengono conto dei previsti sviluppi di utilizzo del bacino.
- h) Deve essere economico da costruire, idraulicamente adeguato per la portata di progetto, strutturalmente durabile e facile da mantenere.
- i) Deve essere progettato per evitare eccessivi invasi a monte dell'imbocco che potrebbero causare danni alle proprietà, accumuli di materiale, intasamenti del tombino, saturazione del rilevato o dannosi depositi di detriti a monte.

- j) Le strutture d'imbocco devono essere progettate per: non lasciar entrare il materiale che non può transitare attraverso il tombino; ridurre al minimo le perdite d'imbocco; dar luogo a velocità lungo il canale d'avvicinamento quanto più uniformi possibile;
- k) Il progetto del sottopasso e dello sbocco deve garantire l'istaurarsi di velocità tollerabili, con riferimento a fenomeni erosivi, all'interno della zona di pertinenza della strada o in un tratto ragionevolmente breve a valle del sottopasso.
- l) Lo sbocco deve essere progettato per resistere allo scalzamento ed all'erosione.

## **ART. 9B – GRIGLIE**

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

## **ART. 9C – ARGINI**

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

## **ART. 9D – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)**

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

## **ART. 9E – INTUBAMENTI**

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.n.152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

## ART. 9F - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica del **Comune** rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della **quantità delle acque recapitate**. L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni farà riferimento a quanto disposto dall'Art. 12 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie", in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. A) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

Ai sensi del regolamento regionale n. 7 del 2017, modificato da regolamento regionale 3/2025, recante criteri e metodi per il rispetto del **principio di invarianza idraulica e idrogeologica** (art. 58 bis della Lr 12/2005), i limiti di portata di scarico fissati, dovranno rispettare quanto previsto all'Art. 8 "Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori".

Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim):

- a) per le aree A di cui al comma 3 dell'articolo 7 (r.r. n. 8/2019): **10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile** dell'intervento;
- b) per le aree B di cui al comma 3 dell'articolo 7: **20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile** dell'intervento;
- c) per le aree C di cui al comma 3 dell'articolo 7: **20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile** dell'intervento.

Il COMUNE DI BINASCO (MI) fa parte dell'area di **criticità idraulica B** (r.r. n. 3/2025, allegato C)

Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue. Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già

edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.


Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e C) (D.G.R. n. 10/82591/2014) o interferisca con gli stessi, dovrà essere richiesto preventivo parere rispettivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento quali bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

Cartografia degli ambiti a diversa criticità idraulica:



Relativamente agli **aspetti qualitativi** gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la **Provincia**.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una **conferenza di servizi istruttoria**, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obbiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.



Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

## **ART. 10 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

L'iter amministrativo per il **rilascio della concessione o nulla osta idraulico** deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

## **ART. 10A - PRATICA NUOVA**

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dagli operatori delle Autorità di polizia idraulica (Comune, Regione, Consorzio).

Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale, da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

## **RELAZIONE DI ISTRUTTORIA**

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.

2. Il funzionario «istruttore» della pratica:

2.1 accerta che il corso d'acqua sia di **competenza del Comune**;

2.2 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.3 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.4 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

2.5 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.6 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

2.7 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.8 accertamenti tecnici sul corso d'acqua di competenza Comunale:

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

### 3. Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

3.1 Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);

3.2 invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;

3.3 verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;

3.4 contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;

3.5 fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria. In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

#### 4. Sottoscrizione disciplinare

4.1 A conclusione del processo istruttorio il Dirigente convoca il richiedente per la firma del disciplinare e la presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del primo canone e della cauzione ove prevista.

4.2 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considererà non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica rigetterà la domanda.

#### 5. Redazione del decreto

5.1 Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F);

5.2 fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);

5.3 formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi **non costituiscono titolo per poter eseguire le opere**.

I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio.

Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

### ART. 10B – RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il numero di pratica precedente;

1.2. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

### ART. 10C – PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

### ART. 10D - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE/NULLA OSTA IDRAULICO

Le richieste di **concessione/nulla osta idraulico** all'esecuzione delle opere ammissibili di cui ai precedenti articoli, dovranno essere corredate di:

1. Relazione tecnica costituita da:

a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;

b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);

c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta

d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;

e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;

g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Ricevuta versamento spese d'istruttoria

a. Ricevuta del versamento di € 51,65 effettuato su bollettino sul c.c. postale n. .... intestato a Tesoreria del Comune di BINASCO (MI)

Causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica.

3. elaborati grafici (n. 2 copie) costituiti da:

a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;

b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;

c. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;

d. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;

e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

4. tutta la documentazione in formato digitale (formati: doc; xls; jpg; pdf; dwg)

5. Documentazione allegata:

a. Nel caso di scarico: autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

*Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).*

*Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita **relazione idraulica** dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.*

*Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).*

*Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.*

*Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.*

*Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.*

*I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:*

*- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;*

*- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;*

*- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.*

*Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.*

*Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.*

*In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.*

*Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:*

*- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;*

*- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.*

Inoltre, per **opere ed attività di manutenzione** che rientrano nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

**Rinnovi e Regolarizzazioni** – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”.

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto “non adeguato e non compatibile”, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B” - Allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

**Progetto di adeguamento** – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B”, che costituisce l'allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

**ART. 10E – DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI/OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di **19 anni** (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di **anni 30** (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è comunque consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

L'**allegato G della DGR 3668/2024** riporta tutte le fattispecie di concessioni demaniali nonché i fac-simili dei decreti di concessione e gli schemi di convenzione da compilare e stipulare tra Autorità Idraulica e Concessionario.

Tra gli obblighi del Concessionario rientrano:

- uso dell'area demaniale: non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
- La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
- Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

“Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.”

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore dell'Autorità idraulica competente, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio (v. Allegato G), occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

## NORMATIVA ANTIMAFIA

### 1. Premessa e inquadramento normativo

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvencono *“le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia *“superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali”*.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia *“è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”* (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che *“l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”*.

Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di *“concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica)

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenti di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.

Di seguito una tabella riassuntiva con le varie casistiche:

Tabella 1

Le indicazioni riportate nella tabella 1, in relazione alla necessità o meno di acquisizione della documentazione antimafia, costituiscono un riferimento a carattere generale. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento, basata sulla tipicità dell'istanza di concessione in esame.

ELENCO TIPOLOGIE DI OPERE E OCCUPAZIONI (Rif. Allegato F)		RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (art. 67 - D.Lgs 159/2011)
Codice	Descrizione voci	
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	NO
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	NO
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	NO
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	NO
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	NO se per funzione viabilistica, SI negli altri casi (parcheggi, piazzali ecc...)
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	NO



S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	NO
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	NO
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	DA VALUTARE in base alle varie tipologie di richiesta
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	NO
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	NO
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	SI
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	SI
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	NO per orti e giardini DA VALUTARE (campi sportivi) SI per tutte le altre tipologie (campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche - aeromodellismo, softair).
O.3.1/2/3/4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo	DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	NO per riqualificazione ambientale DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo per le aree di espansione controllata per la laminazione delle piene
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	NO
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpe) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	SI (ad esclusione dei privati frontisti)

## ART. 10F – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad **autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo**.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea “Natura 2000” devono essere attivate le procedure di **Valutazione di Incidenza** secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i.. Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell’Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** o di **verifica di assoggettabilità a VIA** previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”.

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

**PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA** Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

**ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI** Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

#### **ART. 10G – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE ED ALIENAZIONI**

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

#### **ART. 10H – PONTI PUBBLICI E PRIVATI**

Coerentemente con quanto riportato nel precedente ART. 10D - Documentazione da allegare alle richieste di concessione/nulla osta idraulico inerenti le richieste di concessione/nulla osta idraulico all'esecuzione delle opere ammissibili, fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell’ambito delle procedure di concessione per l’uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

##### **Nuove realizzazioni**

Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 “Ponti”, paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità idraulica:” e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto

Idrogeologico (PAI) - “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n 2 dell’11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

Prescrizioni valgono per ponti di nuova realizzazione che devono essere adeguati e compatibili.

I ponti esistenti vanno valutati caso per caso.

#### **Rinnovi e Regolarizzazioni**

Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”.

Nel caso in cui l’esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto “non adeguato e non compatibile”, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, così come previsto al punto 3.3.2. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B” - Allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l’adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

#### **Progetto di adeguamento**

In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull’area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all’intorno.

### **ART. 11 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

Ai sensi dell’Art . 12 (Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali) della L.R. n. 4/2016, è vietato l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. E’ parimenti vietato il perdurare dell’occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.

E’ fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato dalla violazione, di presentare istanza di concessione per l’utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d’acqua e con i vincoli stabiliti per l’area,

previo pagamento dell'indennità (comma 2 dell'Art. 12, L.R. n. 4/2016) e, ove applicata, della sanzione di cui al citato comma 2.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere, degli immobili o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Per gli immobili abusivi l'ente preposto alla gestione del demanio può attivare le procedure di cui all'articolo 52 della legge 221/2015.

## **ART. 12 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI**

“CAUZIONI: Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) da parte del Concessionario che è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone (qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a € 1.500,00). Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.”

Tale somma, qualora non vi siano motivazioni contrarie, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

TARIFFA PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE: la presentazione di ciascuna domanda di concessione per la realizzazione delle opere previste dal presente regolamento, comporta il pagamento di una tariffa fissa pari a € 51,65 a titolo di rimborso spese per l'istruzione della pratica.

Casi particolari: per un corso d'acqua di reticolo minore presente nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DTB) ma non riportato in mappa catastale come area demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA: I canoni regionali di Polizia Idraulica (Allegato F della DGR 3668/2024) vengono applicati annualmente dall'Autorità idraulica competente sulle attività concesse. L'Autorità Idraulica farà riferimento alle tariffe regionali in vigore durante l'anno solare di applicazione delle stesse ed a tutti gli aggiornamenti che Regione Lombardia pubblicherà sul BURL.